

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO N. R.G. 16/2025**

PER: **PRIMAVERA dott. Ing. MARCELLO** (PRMMCL72D08I804R) nato a Sulmona l'8.04.1972, res.te in via Arezzo n. 18 Pesaro (PU) rappresentato e difeso dall' avv. Gabriele Gusella (GSLGRL61E05A271A) con studio in Ancona, Viale della Vittoria n. 2 con lui dom.to presso la PEC [gabriele.guella@pec-ordineavvocatiancona.it](mailto:gabriele.guella@pec-ordineavvocatiancona.it) come da delega rilasciata su foglio separato unito al presente ricorso,

*ricorrente*

CONTRO: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c.f. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Viale di Trastevere, 76/A, 00153 Roma RM rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata *ex lege* in Ancona Corso Mazzini n. 55 pec: [ads.an@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.an@mailcert.avvocaturastato.it)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO** in persona del direttore legale rapp.te (c.f. 80185250588), con sede in Viale di Trastevere, 76/A, 00153 Roma RM, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona domiciliata *ex lege* in Ancona Corso Mazzini n. 55 pec: [ads.an@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.an@mailcert.avvocaturastato.it)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE DIREZIONE GENERALE** in persona del direttore legale rapp.te, (c.f. 80185250588), con sede in Ancona, Via XXV Aprile n. 19, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona domiciliata *ex lege* in Ancona via Corso Mazzini n. 55 pec: [ads.an@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.an@mailcert.avvocaturastato.it)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO VI DELLA DIREZIONE GENERALE, AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO** in persona del direttore legale rapp.te, (c.f. 80185250588), con sede in Pesaro, Via Salvo D'Acquisto, 6 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona domiciliata *ex lege* in Ancona via Corso Mazzini n. 55 pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

*resistenti*

NEI CONFRONTI DI: **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 96446770586) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 ROMA rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata *ex lege* in Ancona Corso Mazzini n. 55 pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it (titolare competenza missione 4 PNRR);

**IACOBIS DOTT. ING. DANIELA** (c.f. CBSDNL81P52D488U) residente in Pesaro Viale G. Postumo n. 69 - Interno: 6 (pec: [daniela.iacobis@ingpec.eu](mailto:daniela.iacobis@ingpec.eu)) rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Paolucci ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Pesaro Via Manzoni 57 (pec: [giorgiopaolucci@pec.ordineavvocatipesaro.it](mailto:giorgiopaolucci@pec.ordineavvocatipesaro.it))

*Controinteressati*

## **PER L'ANNULLAMENTO**

previa adozione di idonea misura cautelare:

- della nota del 31.12.2024, del Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale – Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino a firma del dirigente Alessandra Belloni prot. 7527 recante “*l'accoglimento parziale dell'istanza di accesso in esame, limitatamente all'ostensione dei verbali della commissione d'esame, e dei relativi allegati, riguardanti la prova orale sostenuta del candidato, nonché degli atti propedeutici alla stessa*”, con condanna/ordine all'amministrazione USR di ostensione dei documenti

di cui all'istanza di accesso del 16.-19.11.2024 oltre ad ogni atto presupposto conseguenziale comunque connesso.

Ciò in relazione al ricorso introduttivo RG n. 16/2025 Tar Marche con cui si è chiesto:

A).-L'ANNULLAMENTO, previa adozione di idonea misura cautelare:

-della graduatoria finale e del decreto 29.10.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale n. 1657 de 2024 con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito regionale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A026 – Matematica per le regioni Marche e Umbria, con allegata la graduatoria dei soggetti pari ai posti previsti dal bando di concorso;

-del decreto n. 1684 del 02.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale, di rettifica in autotutela della graduatoria di merito regionale, limitatamente alla sola regione Marche e della graduatoria rettificata priva dei dati sensibili della Regione Marche A026;

-del decreto n. 1798 del 16.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di attribuzione della sede di immissione in ruolo agli aspiranti inclusi nella graduatoria di merito concorsuale di cui al D.D. n. 2575/2023 in esito all'elaborazione della seconda fase ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, se in possesso di abilitazione, o, se privi di abilitazione, di un contratto annuale di supplenza con decorrenza A.S. 2024-25 per la classe di concorso A026 e del prospetto allegato (20241115 Risultato Assegnazione Sede A026);

-del decreto n. 1824 del 20.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di integrazione della graduatoria di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, classe di concorso A026 – Matematica, limitatamente alla regione Umbria;

-del decreto n. 1828 del 21.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale, relativamente alla graduatoria afferente alla regione Marche, di integrazione per scorrimento della graduatoria di merito per la classe di concorso A026 per la regione Marche e degli allegati costituenti parti integranti e sostanziali del decreto;

-del decreto n. 1848 del 22.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di avvio alle operazioni di surroga della procedura di scelta della provincia e sede per ulteriore scorrimento dalle graduatorie di merito per la classe di concorso A026 – Matematica e allegati;

-del decreto n. 1893 del 27.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di integrazione per scorrimento la graduatoria di merito regionale per la classe di concorso A026 – Matematica ed allegati;

-del decreto n. 1904 del 29.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di attribuzione della sede di immissione in ruolo agli aspiranti Piccioni Serena, Monti Sergio, Giammaria Valentini, Cecchini Giulia, Santinelli Gianluca inclusi nella graduatoria di merito concorsuale A026 – Matematica sulle disponibilità residue ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, e del prospetto allegato (20241127 Risultato Assegnazione Sede surroga A026);

-nonché, anche se allo stato non conosciuti, dei verbali della Commissione di concorso, delle prove orali e delle valutazioni anche dei titoli, dei verbali di ammissione dei candidati, nonché, ove necessario, del quadro di riferimento per la valutazione della prova orale per la classe di concorso A026 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito; del Decreto del Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per il personale scolastico 2575 del 16.12.2023; del decreto n. 367 del 29 marzo 2024, di nomina della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A026 –Matematica per le regioni Marche e Umbria, non conosciuto; del D.M. del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26.10.2023 del concorso per titoli ed esami ed allegati A e B;

e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale per quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

B) L'ANNULLAMENTO ai sensi dell'art.116 c.p.a. del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art.25 c.4 L.241/90, con l'inutile decorso del termine di 30 gg. dalla formale istanza di accesso inviata a mezzo PEC dal ricorrente all'Amministrazione resistente in data 16.11.2024 integrata dalla Pec del 19.11.2024 nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali nonché per l'accertamento del diritto dell'istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 16.11.2024 nonché per la conseguente condanna nei confronti dell'Amministrazione resistente ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta.

Con riserva di richiesta di risarcimento del danno.

### **FATTO**

Si richiama nel presente atto il ricorso introduttivo n. RG 16/2025.

Con D.M. n. 205 del 26.10.2023, il Ministro dell'Istruzione e del Merito emanava le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami indetti su base regionale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, finanziati col PNRR (Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU) nell'ambito del target M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento); Con decreto del Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 è stato bandito, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

Sulla base di quanto stabilito nell'Allegato 2 al richiamato Decreto Dipartimentale n.2575 del 6.12.2023, in combinato disposto con l'Allegato 1 del Decreto

Dipartimentale n. 90 del 18 gennaio 2024, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è stato individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale per la classe di concorso A026 – Matematica per le regioni Marche e Umbria;

Con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione generale, n.129 del 12.02.2024, in relazione al numero delle classi di concorso di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, è stata ripartita tra gli Ambiti Territoriali della Regione Marche la gestione dello svolgimento delle singole procedure concorsuali ed all'Ufficio VI della Direzione Generale, Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino sono assegnate le procedure concorsuali di cui alle classi di concorso A026, A027, A028, A030, A047, A050, A060.

Con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione generale n. 367 del 29.03.2024 è stata costituita la Commissione giudicatrice per la classe di concorso A026 –Matematica per le regioni Marche e Umbria successivamente integrata e/o modificata.

Trattandosi di concorso per titoli ed esami, il bando ha stabilito, fra l'altro: -i requisiti di ammissione al concorso (art. 4: a) possesso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato...; b) partecipazione al concorso consentita a coloro che nei cinque anni precedenti lo svolgimento, entro il termine per la presentazione della domanda, di un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre; c) -l'articolazione dello stesso nella prova scritta computer -based di cui all'articolo 6 (composta da cinquanta quesiti a risposta multipla), nella prova orale di cui all'articolo 7 da effettuarsi nei confronti degli idonei alla prova scritta e ed in una lezione simulata nella successiva valutazione dei titoli nella capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

I candidati partecipano alla prova scritta con una soglia di sbarramento al di sotto di 70/100 di punti. La prova orale è superata con un punteggio di almeno 70/100; la commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

In base all'art. 9 la commissione giudicatrice procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, e sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il ricorrente ha proposto in data 06.01.2024 domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e nella classe di concorso A026 Matematica allegando quale titolo di

accesso la laurea in ingegneria conseguita nel vecchio ordinamento con votazione 110,00 oltre ai titoli di servizio valutabili anche per l'accesso prestati nel triennio (2020/21; 2021/22; 2022/23) presso l'I.S.I.S.S. Tonino Guerra Polo Scolastico Novafeltria (RNIS00300D) Provincia RIMINI, Comune NOVAFELTRIA, IPSSAR S. MARTA (PSRH02000X) Provincia di Pesaro-Urbino Comune PESARO, IPSIA BENELLI PSRI02000B Pesaro Urbino nella Classe di concorso A026 (matematica). L'USR MARCHE convocava il ricorrente per il 14.03.2024 presso l'istituto E. MEDI, viale IV Novembre, 21 Senigallia per sostenere la prova scritta del concorso. Dopo l'espletamento della prova scritta, il ricorrente riceveva comunicazione da parte del medesimo USR Marche che aveva riportato la votazione 80/100 alla prova scritta. Ammesso a sostenere la prova orale veniva convocato per il giorno 15.07.2024 presso l'IC REGINA ELENA in Civitanova Marche per l'estrazione della traccia dovendosi presentare il giorno 16.07.2024 presso l'IC REGINA ELENA CIVITANOVA MARCHE per la prova orale. Alla prova orale il ricorrente conseguiva il voto di 78. In data 26.07.2024 la commissione giudicatrice elaborava il punteggio dei titoli attribuendo al ricorrente un punteggio totale di 18.5 (di cui 12.5 per il titolo di accesso laurea ingegneria vecchio ordinamento (A.1.1) e 6 per i titoli di servizio. All'esito della selezione in data 29.10.2024 con decreto dell'USR Marche Direzione Generale n. 1657 sono state approvate e pubblicate le graduatorie di merito regionali del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A026 – Matematica per le regioni Marche e Umbria con allegato la graduatoria dei soggetti pari ai posti previsti dal bando di concorso.

Con successivo decreto n 1684 del 02.11.2024 l'USR Marche DG, procedeva alla rettifica, in autotutela, della graduatoria di merito regionale, limitatamente alla sola Regione Marche allegando la graduatoria rettificata. Con ulteriore Decreto 1798 del 16.11.2024 l'USR Marche DG attribuiva la sede di immissione in ruolo agli aspiranti inclusi nella graduatoria di merito concorsuale di cui al D.D. n. 2575-2023 con incarichi a tempo indeterminato con decorrenza A.S. 2024-25 per la classe di



concorso A026 come da prospetto allegato (20241115 Risultato Assegnazione Sede A026). Con ulteriore decreto n. 1824 del 20.11.2024 l'USR Marche DG integrava la graduatoria di merito del concorso ordinario, limitatamente alla regione Umbria. Con decreto n. 1828 del 21.11.2024 l'USR Marche DG tenuto conto delle rinunce per le immissioni in ruolo dei Vincitori relativamente alla regione Umbria, e Regione Marche, integrava per scorrimento la graduatoria di merito. Con Decreto n. 1848 del 22.11.2024 l'USR Marche DG avviava la surroga della procedura di scelta della provincia e sede per ulteriore scorrimento dalle graduatorie di merito. Con ulteriore Decreto n. 1893 del 27.11.2024 l'USR Marche DG tornava ad integrare per scorrimento la graduatoria di merito regionale. Con successivo decreto n. 1904 del 29.11.2024 l'USR Marche DG, preso atto dell'ulteriore rinuncia alla nomina, attribuiva la sede di immissione in ruolo agli aspiranti Piccioni Serena, Monti Sergio, Giammaria Valentini, Cecchini Giulia, Santinelli Gianluca inclusi nella graduatoria di merito.

All'indomani della pubblicazione della graduatoria dei vincitori il ricorrente ha appreso che la Commissione giudicatrice non l'ha ritenuto vincitore del concorso assunzionale inserendolo nella graduatoria, pur avendogli attribuito un punteggio finale di 176,50 (80 punto per la prova scritta; 78 punti per la prova orale 18,50 punti per i titoli superiore al minimo che lo rende idoneo non graduato.

Per comprendere la legittimità del concorso e la posizione nell'elenco graduato degli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova, con pec del 16.11.2024 integrata con pec del 19.11.2024, il ricorrente formulava apposita istanza di accesso all'USR Marche DG Via XXV Aprile n. 19, Ancona ([drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it); [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it)), oltre che al Presidente della Commissione Concorso ordinario chiedendo l'ostensione della documentazione relativa al concorso.

Essendo trascorsi però del tutto vanamente i 30 gg. dall'invio dell'istanza senza il minimo cenno di riscontro da parte dell'amministrazione si è formato silenzio rigetto sulla richiesta di ostensione. Ciò ha comportato un grave pregiudizio al ricorrente in

quanto approssimandosi la scadenza del termine per l'impugnazione della graduatoria definitiva il ricorrente è stato costretto a proporre il ricorso "al buio" senza verificare prima la documentazione relativa all'ammissione dei vincitori graduati e di quella di eventuali candidati idonei non graduati con punteggio superiore a quello attribuito al ricorrente sia chiedendo l'annullamento della graduatoria definitiva ed atti presupposti conseguenziali e comunque connessi sia avverso il silenzio rigetto dell'istanza di ostensione ex art. 116 c. 2 Cpa con riserva di motivi aggiunti in base all'eventuale documentazione che dovesse medio tempore essere trasmessa dal MIM. Col ricorso introduttivo al Tar Marche (RG n. 16/2025) il ricorrente, riservandosi motivi aggiunti, ha censurato la legittimità degli atti impugnati per: 1).-Violazione di legge (art. 12 del d.p.r. 487/1994); eccesso di potere (violazione dell'art. 3 della l. 241/1990); violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost.; manifeste illogicità e irragionevolezza; violazione e falsa applicazione del bando; difetto grave d'istruttoria; difetto di motivazione o motivazione apparente. contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti (con riguardo alla mancata o comunque eccessivamente genericità dei criteri di valutazione delle prove orali); 2). Violazione di legge (art. 12 del d.p.r. 487/1994); eccesso di potere (violazione dell'art. 3 della l. 241/1990); violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost.; manifeste illogicità e irragionevolezza; violazione e falsa applicazione del bando; difetto grave d'istruttoria; difetto di motivazione o motivazione apparente, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti (perché la valutazione dei titoli è avvenuta dopo le prove scritte ed orali con la conseguenza che detta operazione è stata influenzata dalla cognizione della posizione dei singoli candidati); 3) ex art.116 c.p.a.: violazione dei principi di pubblicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 cost. violazione degli artt. 3, 22, 24 della l. 241/1990; eccesso di potere per illogicità; difetto di motivazione con

riguardo alla palese illegittimità del silenzio rigetto sulla domanda di ostensione dei documenti richiesti.

**Veniva fissata l'udienza cautelare del 23.01.2025 rinviata al 6.03.2025.**

Peraltro dopo la proposizione del ricorso, in data 31.12.2024, l'USR Marche DG inviava al ricorrente una nota (prot. 7527) con la quale ha parzialmente accolto la richiesta di accesso ostendendo solamente alcuni atti che riguardano le prove del ricorrente, rigettando, però, la domanda di ostensione di tutta la documentazione di concorso a partire non solo dai documenti formati dalla Commissione esaminatrice (ad es. verbali), ma anche dagli atti, documenti relativi alle schede valutative, titoli preferenza e riserva, nominativi con relativo punteggio ecc., degli altri partecipanti, vincitori graduati e idonei non graduati con punteggio superiore a quello conseguito dal ricorrente.

Ciò con grave pregiudizio, in quanto, in difetto di tale documentazione, non si riesce a comprendere l'illegittimità del concorso e dunque della graduatoria oltre che la posizione del ricorrente tra gli idonei ai fini di scorrimento, considerato oltretutto il buon esito della prova.

Alla luce di ciò si rende necessario proporre il ricorso per motivi aggiunti con riguardo al diniego dell'ostensione della documentazione richiesta con istanze di accesso 16.11.-19-11.2024 per i seguenti motivi di

### **DIRITTO.**

**1).- VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 22 l. 241/1990 e smi; Dpr 184/2006; art. 12/3 Dpr 487/1994; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 24 DELLA L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ; CONTRADDITTORIETÀ DIFETTO O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, SVIAMENTO.**

Il ricorrente, idoneo al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3/7 DM 205/2'23 classe di concorso A026 – Matematica – Regione Marche, con PEC del 16/11/2024 (prot. Ufficio n. 6573 del 18.11.24) integrata con ulteriore nota PEC del 19.11.2024 (prot. Ufficio 6694 del 20.11.2024), ha inoltrato all'USR Marche DG istanza di accesso per acquisire “ai fini difensivi” tutta la documentazione relativa al concorso e segnatamente: *Relativamente alla domanda di partecipazione alla prova concorsuale del ricorrente, ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall'Allegato al Bando di concorso (Allegato B–tabella dei titoli valutabili ...) al fine dell'attribuzione dei rispettivi punteggi, verbale e scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione; 2) le domande di partecipazione alla procedura concorsuale di tutti i candidati vincitori ed inseriti nella graduatoria di merito per la Regione Marche ed idonei nonché ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall'Allegato al Bando di concorso (Allegato B–tabella dei titoli valutabili ...) al fine dell'attribuzione dei rispettivi punteggi, verifica e conferma titoli, scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione; 3) la verifica dei titoli di riserva da parte di tutti i partecipanti al concorso sia vincitori che idonei 4) il riscontro delle certificazioni e della loro validità, alla data della domanda, delle previste riserve: -A “Superstite di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche”; B “Invalido civile di guerra” C “Invalido di guerra” D “Invalido per servizio” E “Invalido del lavoro o equiparati” M “Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro”; N “Invalido civile”; P “Non vedente o sordomuto” -R “Volontari in ferma breve o prefissata” -S “Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”; 5) L'elenco completo, con il relativo punteggio, dei candidati non graduati.*

*Su detta istanza si formava silenzio rigetto impugnato col ricorso al Tar Marche RG n..... ex art.116 c.p.a.per violazione dei principi di pubblicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 cost. violazione degli artt. 3, 22, 24 della l. 241/1990; eccesso di potere per illogicità; difetto di motivazione in quanto palesemente illegittimo negando un diritto del ricorrente partecipante al concorso all'ostensione di tutti i documenti concorsuali del medesimo, del vincitori graduati e idonei non graduati, della commissione ecc. come sancito da legge e consolidata giurisprudenza amministrativa (si richiama quanto esposto col ricorso introduttivo RG n. 16/2025).*

Con nota del 31.12.2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito USR Marche D.G. (Ufficio VI Ambito territoriale di Pesaro Urbino) prot. 7527, riscontrava l'istanza di accesso 16.11.-19.11.2024.

L'USR Marche ha accordato l'ostensione dei documenti concorsuali unicamente con riguardo alla partecipazione del candidato ricorrente (punto n. 1 della richiesta di accesso (*“relativamente alla mia domanda di partecipazione alla prova concorsuale ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall'allegato al bando di concorso al fine dell'attribuzione dei rispettivi punteggi, verbali o scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione”*)) offrendo il verbale 2 della commissione A026 del 15.07.24 e gli allegati A e B, il verbale 3 della Commissione A026 del 16.07.24 con gli all.ti B e C, oltre alla valutazione della prova orale del ricorrente con punteggio assegnato.

L'USR Marche ha, invece, rifiutato di ostendere i documenti di concorso richiesti riguardo agli altri candidati. In particolare ha rifiutato l'accesso ai documenti richiesti col punto 2 della domanda di accesso (*le domande di partecipazione alla procedura concorsuale di tutti i candidati vincitori ed inseriti nella graduatoria di merito per la Regione Marche ed idonei nonché ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall'Allegato al Bando di concorso (Allegato B– tabella dei titoli valutabili ...) al fine*

*dell'attribuzione dei rispettivi punteggi, verifica e conferma titoli, scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione), accampano una pretesa genericità che onererebbe a defaticanti attività rendendo arduo procedere all'indispensabile valutazione del legame tra documento e posizione soggettiva da tutelare).*

Detto rifiuto, però, è in violazione di legge oltre che viziato da eccesso di potere per erroneità contraddittorietà.

Infatti, l'istanza di accesso non è indeterminata, come ritenuto erroneamente dall'amministrazione, riferendosi ad atti del concorso assunzionale ed indicando l'elemento che consente l'agevole individuazione degli atti di cui si richiede l'ostensione (cioè *le domande di tutti i candidati vincitori ed inseriti nella graduatoria di merito nonché degli idonei non graduati; gli atti della commissione con i criteri di valutazione utilizzati in applicazione a quanto previsto dall'allegato al Bando (all.to B -tabella titoli valutabili...) per i punteggi; i titoli -di accesso, preferenza, riserva- ed atti di verifica dei medesimi dei vincitori ed idonei non graduati; scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione relativi ai vincitori graduati e idonei).*

Inoltre, l'istanza non è indeterminata neppure sotto il profilo dell'interesse all'ostensione poiché specifica anche la strumentalità degli atti richiesti alla tutela del proprio interesse legittimo diretto, attuale e concreto fondato sul mancato inserimento in graduatoria nonostante la riconosciuta idoneità ad accedere al ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso A026 Matematica (*"ritenuto di avere un interesse diretto poiché non inserito in graduatoria"*).

Quanto sopra comporta che la domanda di accesso non si traduce in una istanza di accesso generalizzato in contrasto con il principio di buona amministrazione.

Si aggiunge che il dichiarato interesse ostensivo correlato strumentalmente alla necessità di contestare la legittimità del concorso e della graduatoria della procedura

assunzionale, appare motivazione idonea e sufficiente a determinare l'integrale accoglimento dell'istanza di accesso così come formulata dal ricorrente.

Anche sotto tale profilo il diniego si palesa illegittimo in quanto la pubblica amministrazione detentrica del documento non deve svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività opportunità ecc. del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrica del documento ed al Giudice adito ex art. 116 cpa (salva la pretestuosità o temerarietà, qui non ricorrente, dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 18 marzo 2021, n. 4; in senso conforme, Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 7 aprile 2023, n. 3589).

Infine, il rifiuto dell'amministrazione è contraddetto dall'ostensione degli atti in accoglimento del punto 1) della richiesta di accesso, la cui identica formulazione a quella del punto 2) della richiesta di accesso denegata, non ha impedito l'amministrazione a ritenere determinati i documenti richiesti e specificato l'interesse all'ostensione: segno inequivoco che, in realtà, l'Ufficio ha inteso trincerarsi dietro un inesistente genericità per non ostendere gli atti della procedura concorsuale non riguardanti il ricorrente.

Ma anche in tali termini il diniego si palesa illegittimo in quanto le ragioni addotte dall'amministrazione per negare l'accesso al punto 2 non appaiono scriminanti rispetto all'interesse qualificato del ricorrente che in quanto partecipante ad una procedura selettiva (vd T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 20/04/2023, n.1310; TAR Roma 07.06.2021 n. 6718 ecc.) ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa per poter verificare, sotto ogni rilevante profilo, la regolarità dello svolgimento. Come riferito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, ciò significa che il candidato può accedere, non solo agli atti relativi alla sua posizione personale e ai documenti formati dalla Commissione esaminatrice (a partire dai verbali), ma anche agli atti, ai

documenti, alle schede valutative, ai titoli, ecc., relativi agli altri partecipanti, in quanto soltanto ciò, evidentemente, può consentire un effettivo controllo sull'effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale.

Il diritto all'ostensione deriva sia per il richiedente sia (passivamente) nell'ottica del controinteressato dalla partecipazione ad una procedura comparativa, posto che colui che prende parte a tali selezioni, per ciò solo, deve sottostare alle potenziali iniziative degli altri concorrenti laddove tese a verificare la trasparenza e la regolarità della procedura.

Ed in effetti solamente con la conoscenza degli atti relativi agli altri partecipanti, vincitore e idonei, il ricorrente può essere in grado di effettuare un autentico controllo sull'effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale tutelando con ciò il proprio interesse al bene della vita (inserimento nella graduatoria; in via subordinata partecipazione allo scorrimento ecc.).

Il rifiuto dell'amministrazione è dunque in violazione di legge (ad es. art. 22 e ss L. 241/1990 e smi) e viziato comunque da eccesso di potere, perché -a fronte di una domanda di accesso agli atti e documenti dei candidati vincitori graduati e idonei non graduati- l'amministrazione non può rifiutarne l'accesso.

Ne deriva che la domanda proposta deve trovare accoglimento con riguardo all'istanza tendente ad ottenere i documenti di cui al punto 2 dell'istanza di accesso in parola.

**2) VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 22 l. 241/1990 e smi; Dpr 184/2006; art. 12/3 Dpr 487/1994; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 24 DELLA L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ; CONTRADDITTORIETÀ DIFETTO O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, SVIAMENTO.**



L'USR Marche ha rifiutato l'ostensione dei documenti richiesti pure ai punti n. 3) (*la verifica dei titoli di riserva da parte di tutti i partecipanti al concorso sia vincitori che idonei*) e n. 4) dell'istanza di accesso 16.-19.11.2024 (*4) il riscontro delle certificazioni e della loro validità, alla data della domanda, delle previste riserve*), motivando che con dette richieste si vorrebbe “*fornire una sorta di certificazione (sic!) della corretta valutazione dei titoli di riserva dichiarati dai partecipanti vincitori o idonei al concorso con esorbitanza dal diritto di accesso al concorso oltre ad essere potenzialmente lesiva del diritto alla privacy dei partecipanti*” .

Anche in tal caso il rifiuto si palesa in violazione di legge e viziato da eccesso di potere in quanto l'amministrazione travisa il senso dell'istanza di cui ai punti 3) e 4) della richiesta di accesso.

Il ricorrente, all'evidenza, non ha in alcun modo richiesto all'amministrazione -come assume erroneamente e pretestuosamente- una “certificazione della corretta valutazione dei titoli di riserva” ma solo l'ostensione di documenti concorsuali in possesso dell'amministrazione e cioè, la verifica dei titoli di riserva (pt 3 della istanza di accesso) e dei titoli (documentati mediante certificazione valida) di riserva relativi a: -A “*Superstite di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche*”; B “*Invalido civile di guerra*” C “*Invalido di guerra*” D “*Invalido per servizio*” E “*Invalido del lavoro o equiparati*” M “*Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro*”; N “*Invalido civile*”; P “*Non vedente o sordomuto*” -R “*Volontari in ferma breve o prefissata*” -S “*Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito*”(punto 4 accesso); validi al tempo della domanda (nella cui apposita sezione il possesso di detti titoli deve essere indicato) dei candidati vincitori ed idonei con la domanda di partecipazione al concorso.

Perciò il rifiuto di ostensione dei documenti richiesti con l'istanza di cui ai punti 3 e 4, contrariamente a quanto erroneamente ed illegittimamente sostenuto dall'amministrazione, non esorbita affatto dal diritto di accesso. Infatti per giurisprudenza consolidata (vd T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. IV, 16/10/2024, n.2872;

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 20/04/2023, n.1310; TAR Roma 07.06.2021 n. 6718 ecc.) il partecipante al concorso per poter verificare, sotto ogni rilevante profilo, la regolarità dello svolgimento può accedere, non solo agli atti relativi alla sua posizione personale e ai documenti formati dalla Commissione esaminatrice (a partire dai verbali), ma anche agli atti, ai documenti, alle schede valutative, ai titoli, ecc., relativi agli altri partecipanti, in quanto soltanto ciò, evidentemente, può consentire un effettivo controllo sull'effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale.

L'Amministrazione che non riscontra positivamente tale richiesta, di fatto nega la possibilità al ricorrente di verificare la legittimità del concorso (l'iter valutativo della Commissione in merito relativa all'ammissione dei vincitori graduati e candidati idonei che hanno maturato il punteggio minimo superiore a quello attribuito al ricorrente, titoli di accesso, preferenza, di riserva ulteriori (accademici scientifici e professionali) posseduti dai vincitori graduati e dai suindicati eventuali idonei non graduati ed ai punteggi attribuiti dalla Commissione ai suindicati titoli, alla valutazione delle prove (in particolare quella orale) dei suddetti graduati e dei candidati idonei non graduati nonché alla documentazione relativa ai titoli di preferenza dei vincitori graduati ed eventualmente degli idonei non graduati ecc..

Anche l'altra motivazione a sostegno del rifiuto di accesso (*potenzialmente lesiva del diritto alla privacy dei partecipanti*) non è condivisibile.

Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata *"In materia di pubblici concorsi sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione"* (T.A.R. Lazio, Roma , Sez. IV , 5 agosto 2022 , n. 11050; ex multis, T.A.R. Piemonte, III

Sezione, sentenza del 10 giugno 2024, n. 624). Tali atti, infatti, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti che non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico (Cons St. 587/2021).

Perciò il diniego dell'istanza di accesso di cui ai punti 3) e 4) è anche sotto tale profilo illegittimo in ragione della effettiva possibilità di desumere dai documenti oggetto di ostensione, relativi ai candidati vincitori e graduati e idonei non graduati, elementi conoscitivi utili per valutare la legittimità della procedura medesima e, quindi, per la tutela della posizione giuridica del ricorrente per cui l'istanza non può essere contestata anche sotto il profilo della riservatezza.

Ciò in disparte il totale difetto di motivazione circa l'effettiva sussistenza (nel caso non ravvisabile) di una motivazione indicante un reale effettivo pericolo concreto alla riservatezza dei candidati vincitori graduati e idonei non graduati.

Il rifiuto dell'amministrazione è dunque in violazione di legge (ad es. art. 22 e ss L. 241/1990 e smi) e viziato comunque da eccesso di potere, e la domanda proposta deve trovare accoglimento anche con riguardo all'istanza tendente ad ottenere i documenti di cui ai punti 3 e 4 dell'istanza di accesso in parola.

**3) VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 22 l. 241/1990 e smi; Dpr 184/2006; art. 12/3 Dpr 487/1994; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 24 DELLA L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ; CONTRADDITTORIETÀ DIFETTO O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, SVIAMENTO.**

L'USR Marche ha rifiutato l'accesso alla richiesta del ricorrente anche con riguardo al punto n. 5 (*L'elenco completo, con il relativo punteggio, dei candidati non graduati*), sostenendo che il bando prevede che le commissioni sono tenute esclusivamente alla compilazione della graduatoria dei candidati vincitori e non anche alla formazione di una diversa e separata graduatoria o elenco degli aspiranti che

abbiano maturato il punteggio minimo per il superamento delle prove concorsuali che trovano collocazione nella graduatoria solo in ipotesi di successive rinunce e ex art. 2/2 dpr 184/06 l'amministrazione non sarebbe tenuta ad elaborare dati in suo possesso per soddisfare le richieste di accesso.

Il diniego di accesso si palesa illegittimo e viziato da eccesso di potere.

Infatti l'art. 2/2 Dpr 184/2006 richiamato dalla USR esclude l'obbligo della pubblica amministrazione di elaborare dati in suo possesso per soddisfare richieste di accesso. Ma, nel caso di specie, con la istanza di accesso non si è chiesto alla pubblica amministrazione di elaborare alcun atto amministrativo, ma semplicemente di ostendere dati in suo possesso, quali i nominativi dei candidati idonei per aver maturato il punteggio minimo col relativo punteggio indicati su supporto senza alcuna elaborazione.

Del resto che l'amministrazione abbia un elenco dei non graduati, è dimostrato dalla documentazione pervenuta al medesimo ricorrente indicante il punteggio complessivo all'esito del concorso (vd doc. 22 allegato al presente ricorso per motivi aggiunti, pubblicato in piattaforma il 12.11.2024 indicato come "Dettaglio graduatoria" in cui il ricorrente è inserito dall'Amministrazione alla voce "posizione in graduatoria" espressamente nell'"elenco non graduato").

La negazione di tali nominativi e del relativo punteggio (si voglia chiamare elenco degli idonei, lista degli idonei, ecc), che esula dall'ambito della norma d'esonero, comporta vulnus al diritto del candidato partecipante al concorso di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa per poter verificare, sotto ogni rilevante profilo, (e questo è un profilo relevantissimo consentendo al ricorrente ad es. di verificare la sua posizione ai fini di eventuali scorrimenti per rinuncia dei vincitori, di apprendere l'identità degli idonei ai fini di eventuali notifiche dell'iniziativa giudiziaria ecc.) la regolarità dello svolgimento.

Il diniego è pure illegittimo in quanto il rifiuto di ostensione di dati in possesso dell'Ufficio relativi al concorso e necessari per la tutela di situazioni protette del ricorrente partecipante al concorso, concreta una intollerabile opacità dell'azione

amministrativa che non intende pubblicare i nominativi di candidati diversi dal ricorrente in contrasto con i principi di trasparenza e pubblicità e lesione del diritto del ricorrente all'ostensione di tutta la documentazione anche quella relativa agli atti, ai documenti, alle schede valutative, ai titoli, ecc., degli altri partecipanti (vd già cit. T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. IV, 16/10/2024, n.2872; T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 20/04/2023, n.1310; TAR Roma 07.06.2021 n. 6718 ecc.).

Ciò con inevitabile grave pregiudizio agli interessi giuridicamente protetti del ricorrente che vedrebbe frustrato il proprio diritto di conoscere la propria posizione tra gli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova.

A ciò si aggiunge che il diniego è illogico e contraddittorio, perché se dall'esame della *lex specialis* si evince che all'esito della procedura concorsuale le commissioni sono tenute alla compilazione della graduatoria di merito dei candidati vincitori e non anche alla formazione di una diversa e separata graduatoria degli idonei che abbiano maturato il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali è anche vero che per collocare gli idonei nella graduatoria dei vincitori per effetto delle successive rinunce (come nel caso sono avvenute) occorre necessariamente utilizzare una graduatoria degli idonei .

Il diniego di accesso è dunque in violazione di legge e viziato per eccesso di potere e la domanda proposta deve trovare accoglimento anche con riguardo all'istanza tendente ad ottenere i documenti di cui al punto 5) dell'istanza di accesso in parola.

### **Istanza cautelare**

Si ritiene sussistente il *fumus boni iuris* reso palese anche dai motivi aggiunti di ricorso.

Sussiste anche il *periculum in mora*.

Durante il tempo del giudizio, il Ministero avrà senz'altro proceduto all'assegnazione di tutte le sedi poste a concorso con gravissimo ed irreparabile pregiudizio del ricorrente che ha attualmente un contratto a tempo determinato con scadenza a luglio 2025 ed, all'esito, rientro nello stato di disoccupazione. Nel caso fosse risultato vincitore e non semplicemente idoneo (anche a seguito di scorrimento in ragione della

migliore collocazione dovuta nelle prove di concorso e delle numerose rinunce effettuate da candidati graduati) ciò avrebbe consentito al ricorrente di divenire assegnatario non solo di una sede qualunque delle provincie marchigiane ma della sede in cui oggi ha il rapporto a tempo determinato (ITS Urbino) con notevole risparmio delle spese di trasporto e di affitto (essendo residente a Pesaro).

Per contro l'accoglimento delle richieste misure cautelari non pregiudica in alcun modo il Ministero data la compatibilità del presente giudizio con il PNRR che quanto alla misura in discorso non prevede termini stringenti con riferimento alla perdita del finanziamento.

Si chiede pertanto di ordinare in via cautelare l'immediata esibizione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso 16-19.11.2024 e illegittimamente denegata, al fine di consentire l'esercizio del proprio diritto di difesa della posizione giuridica soggettiva lesa e di sospendere i provvedimenti impugnati in epigrafe e/o adottare il provvedimento cautelare ritenuto più idoneo anche nella forma della fissazione di prossima udienza di merito ai sensi dell'art. 55/10 Cpa.

Alla luce dei presenti motivi aggiunti e del ricorso introduttivo (RG n. 16/2025) qui integralmente richiamato le difese espresse nel ricorso introduttivo

**PTM**

**SI CHIEDE**

al Tar Marche adito adito previa adozione di idonea misura cautelare, nel merito, **accogliere il ricorso per motivi aggiunti:**

-accertare e dichiarare *ex art.116 c.p.a.* l'illegittimità del diniego – rigetto impugnato di cui alla nota del 31.12.2024, del Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale – Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino a firma del dirigente Alessandra Belloni prot. 7527 di riscontro dell'istanza di accesso, per l'effetto annullando gli atti impugnati e dichiarando il diritto della stessa ad accedere ai documenti concorsuali richiesti con l'istanza di accesso 16-19.11.2024 con conseguente condanna e/o ordine

dell'amministrazione resistente all'esibizione ed estrazione delle relative copie dei documenti richiesti con l'istanza di accesso.

**-accogliere il ricorso introduttivo RG 16/2025 reiterandone le conclusioni:**

-per i motivi indicati nel ricorso annullando gli atti impugnati come in epigrafe con ogni conseguenza (nuova ammissione del ricorrente candidato a sostenere le prove e con obbligo di procedere ad una nuova valutazione dei titoli e delle prove epurata dai vizi rilevati, tramite una Commissione in rinnovata composizione e ricollocazione nella graduatoria finale di merito);

-accertare e dichiarare ex art. 116 cpa il diritto di accesso e l'illegittimità del silenzio rigetto opposto dall'amministrazione all'istanza proposta dal ricorrente e per l'effetto annullare gli atti impugnati, dichiarare il diritto di parte ricorrente ad accedere ai documenti concorsuali richiesti con conseguente emanazione di condanna all'esibizione ed estrazione delle relative copie.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002.

Con riserva di richiesta di risarcimento del danno.

Richiamata l'istanza alla notifica per pubblici proclami già spiegata nel ricorso introduttivo si reitera l'istanza istruttoria già richiesta nel ricorso introduttivo: Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di disporre un **ordine istruttorio** nei confronti dell'Amministrazione resistente affinché fornisca alla ricorrente la seguente documentazione richiesta con apposita istanza di accesso del 16/11/2024 e non consegnata alla stessa: *1) Relativamente alla domanda di partecipazione alla prova concorsuale del ricorrente, ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall'Allegato al Bando di concorso (Allegato B– tabella dei titoli valutabili ...) al fine dell'attribuzione dei rispettivi punteggi, verbale e scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione; 2 le domande di partecipazione alla procedura concorsuale di tutti i candidati vincitori ed inseriti nella graduatoria di merito per la*

*Regione Marche ed idonei nonché ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall'Allegato al Bando di concorso (Allegato B– tabella dei titoli valutabili ...) al fine dell'attribuzione dei rispettivi punteggi, verifica e conferma titoli, scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione; 3) la verifica dei titoli di riserva da parte di tutti i partecipanti al concorso sia vincitori che idonei 4) il riscontro delle certificazioni e della loro validità, alla data della domanda, delle previste riserve: -A “Superstite di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche”; B “Invalido civile di guerra” C “Invalido di guerra” D “Invalido per servizio” E “Invalido del lavoro o equiparati” M “Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro”; N “Invalido civile”; P “Non vedente o sordomuto” -R “Volontari in ferma breve o prefissata” -S “Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”; 5) L'elenco completo, con il relativo punteggio, dei candidati non graduati.*

Si dichiara che il presente atto ha per oggetto “motivi aggiunti cd. propri”, volti a formulate censure contro la medesima procedura selettiva per cui non è dovuto un ulteriore contributo unificato.

Si depositano i documenti come da separato elenco.

Ancona 30.01.2025

Avv. Gabriele Gusella